

COMUNE DI PONTEDASSIO

Provincia di Imperia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 29/07/2026

OGGETTO: ADOZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2026/2029 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 18:30, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza Il Sindaco Fulvio Pezzuto il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario comunale Dott.ssa Francesca Viglione.

Intervengono i Signori:

	Nome	Pre sen ti	Ass ent i		Nome	Pre sen ti	ass ent i
1	PEZZUTO FULVIO	X		7	COLOMBO GIOVANNI	X	
2	PAPONE BENEDETTA	X		8	TAMBONE GIACOMO	X	
3	CRAVIOTTO ANNA	X		9	CALZIA ILVO		X
4	ANSELMI TOMMASO	X		10	FRAATE LUCA	X	
5	SIBELLI GIORGIO	X		11	AGNESE GABRIELE		X
6	CUCCU DAVIDE	X					

PRESENTI: 9 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il punto all'ordine dl giorno di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che *“gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”*;
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i. che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato*

dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;
- la Determinazione 1/DTAC/2025 emanata in data 7 novembre 2025 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”;

VISTE

- la Delibera 29 luglio 2025 n. 374/2025/R/rif avente ad oggetto “Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif”;
- la Deliberazione 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif rubricata “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 con cui è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 marzo 2025;
- la Delibera 29 luglio 2025 n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”;

VISTO il Decreto del direttore di ARLIR N. 117 del 10 luglio 2026 a prot.n 5611/2026. che ha approvato il Piano Finanziario unitario per il Comune di Pontedassio 2026/2029 a seguito dell'attività di istruttoria e validazione compiuta;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha disposto quanto segue:

“Art. 7.12 – [...] l’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. [...]”;

CONSIDERATO che ARERA avoca a sé l’approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, ma non siano autorizzati all’approvazione, come si legge nella Deliberazione 397/2023:

“7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all’Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029; [...]”.

RILEVATO altresì che al sopra citato art. 7.12 ARERA giunge a sostenere che la stessa Autorità approvi le predisposizioni tariffarie dei Comuni, sebbene prerogativa dei Consigli Comunali come stabilito dalla Legge: *“7.12 [...] In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione”;*

RITENUTO tuttavia che, nell’incertezza della disciplina ARERA che non identifica un percorso in maniera chiara ed univoca, pertanto nemmeno le funzioni attribuite ai soggetti regolati con MTR-3, sia da considerare quanto disciplinato nella Determinazione 1/DTAC/2025 che all’articolo 1.2 dispone quanto segue: **“Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria pertinenza, alla trasmissione all’Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 397/2025/R/RIF (mettendo i medesimi a disposizione anche dei gestori interessati), tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:**

a) il piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui al precedente comma 1.1;

b) le delibere di approvazione del piano economico-finanziario di cui al precedente alinea e dei corrispettivi per l’utenza finale relativi alle annualità 2025 e 2026”.

RITENUTO, alla luce di quanto citato al punto precedente, di voler provvedere all’adozione del Piano Finanziario 2026/2029 come allegato ARLIR N. 117 del 10 luglio 2026 assunto al protocollo dell’Ente al n. 5611/2026, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell’Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall’Ente Territorialmente competente;

OSSERVATO che l’importo del Piano finanziario TARI 2026/2029 risulta pari ad € 497.203,00 per il 2026 e ad € 502.513,00 per il 2027;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l’anno in corso dovranno essere scomutate dall’importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 4.5 della Determina ARERA 1/DTAC/2025 ottenendo così un importo pari ad € **495.727,00 per il 2026** e ad € **500.627,00 per il 2027**;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile dell'Ufficio Tributi e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (nove);

Favorevoli: n. 8 (otto);

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 1 (uno - Consigliere Fraate);

DELIBERA

1. DI ADOTTARE il Piano Economico Finanziario così come predisposto e validato da ARLIR in qualità di Ente Territorialmente Competente con Decreto del direttore N. 117 del 10 luglio 2026 a prot.n 5611/2026 e i relativi allegati uniti alla presente per farne parte integrante e sostanziale che ammonta un importo pari ad **€ 495.727,00 per il 2026** e ad **€ 500.627,00 per il 2027**;

2. DI CONSIDERARE i costi così come determinati nel Piano Finanziario allegato, riferiti all'annualità 2026, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

3. DI DETERMINARE per l'anno 2026, le **Tariffe della TARI**, come riportate nel suindicato allegato (Pontedassio_Relazione TARI 2026 art. 1 c. 651 al punto 7);

4. DI DELIBERARE l'assolvimento della TARI, nell'anno di imposta 2026, in **n. 2 rate** alle seguenti scadenze ai sensi del vigente Regolamento Comunale:

1° rata il 30 SETTEMBRE 2026;

2° rata il 30 DICEMBRE 2026

5. DI DARE ATTO che le tariffe proposte, assicurano in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal piano finanziario;

6. DI DARE ATTO altresì che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013 pari al 5%;

7. DI DARE ATTO inoltre che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue: €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

8. DI DARE ATTO infine che ARERA ha approvato la deliberazione 133/2025/R/rif che dà avvio al procedimento per definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base della normativa precedente e delle decisioni del Governo tramite il D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025. Tale deliberazione prevede una nuova componente perequativa da applicare in bolletta TARI (UR3) dal 01/01/2025 pari a € 6,00 per utenza.

9. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito "*Amministrazione Trasparente*" e trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro i termini previsti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

Presenti: n. 9 (nove);

Votanti n. 9 (nove);

Favorevoli: n. 8 (otto);

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 1 (uno - Consigliere Fraate);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000

Il Segretario comunale
Dott.ssa Francesca Viglione

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno
05/08/2026

Il Sindaco
Fulvio Pezzuto

Il Segretario comunale
Dott.ssa Francesca Viglione
(atto sottoscritto digitalmente)